



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 28 del 12 Febbraio 2021

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 04.01.2021, N. 1

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI CHIETI “MAJELLA”, con sede legale in CHIETI, Piazza Templi Romani n. 3, C.F. 80003750694 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.....4

DECRETO 20.01.2021, N. 2

L.R. n. 68/99 art. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Serramonacesca (PE) – Elenco n. 4 rettificato il 10.11.2020.....21

DECRETO 20.01.2021, N. 3

L.R. n. 68/99 art. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) – Elenco n. 8 datato il 27.03.2019.....29

DECRETO 20.01.2021, N. 4

L.R. n. 68/99 art. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Cupello (CH) – Elenco n. 10 datato il 10.11.2015.....37

DECRETO 20.01.2021, N. 5

L.R. n. 68/99 art. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Elice (PE) – Elenco n. 35 rettificato il 19.11.2020.....44

DECRETO 04.02.2021, N. 6

D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i. - DPGR n. 160 del 6.04.2017 e s.m.i.- DPGR n. 26 del 11.04.2019 - DPGR n. 75 del 23.10.2019 - DPGR n. 49 del 06.07.2020 - Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti urbani RSU –Fara Filiorum Petri (CH). Decreto di rinnovo dell’incarico di Commissario Straordinario.....52

DECRETO 04.02.2021, N. 7

D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i. - DPGR n. 89 del 17.12.2019; DPGR n. 46 del 20.06.2019 - DPGR n.48 del 06.07.2020- Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - Cupello (CH). Decreto di proroga dell’incarico di Commissario Straordinario.....53

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 1

Oggetto: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI CHIETI “MAJELLA” , con sede legale in CHIETI, Piazza Templi Romani n. 3, C.F. 80003750694 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

VISTO l’art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

VISTO in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito regionale;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991” - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della Associazione in oggetto;

VISTA l’istanza trasmessa tramite posta raccomandata, e acquisita al protocollo con n. 130646/20 del 4.05.2020, a firma del Presidente e legale rappresentante della ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI CHIETI “MAJELLA”, con sede legale in CHIETI, Piazza Templi Romani n. 3, C.F. 80003750694 – finalizzata al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L.R. n. 13/2005, in favore della prefata Associazione con conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO del successivo adeguamento dell’istanza medesima (a seguito richiesta dell’Ufficio prot. 167163/20 del 3.06.2020) con nota datata 7.07.2020, trasmessa tramite posta raccomandata, acquisita al prot. n. 210932/20 del 13.07.2020;

PRESO ATTO, altresì, degli ulteriori adeguamenti documentali, trasmessi dall’Associazione istante, con note in data 1.10.2020 e 18.11.2020 - acquisite al prot. rispettivamente con n.292510/20 del 7.10.2020 e n.380164/20 del 25.11.2020 (a seguito di motivata richiesta di integrazioni di natura contabile, su iniziativa del competente Servizio Bilancio);

PRESO ATTO della complessiva documentazione presentata a corredo dell’istanza medesima;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità dell’Associazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e le attività della medesima istituzione si esauriscono nell’ambito del territorio regionale;

RILEVATI l’interesse sociale e la valenza delle finalità della Associazione, riscontrabili all’art. 2 dello Statuto, e, in particolare, il messaggio associativo, che ha come finalità la passione per l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle abruzzesi, e, inoltre, la difesa del loro ambiente naturale e la cura di sentieri ed altre infrastrutture alpine. Da sottolineare, inoltre, tra gli scopi associativi, la collaborazione nell’organizzazione del soccorso

alpino, la promozione di attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali corsi teorico-pratici delle varie discipline sportive legate alla montagna, con particolare riguardo alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni.

RILEVATO, inoltre, che, in linea con tali finalità, l'Associazione intende anche curare, tra l'altro, l'organizzazione di eventi di carattere non solo sportivo ed escursionistico, ma anche civico, solidaristico e di utilità sociale, come attività di proposizione e organizzazione di itinerari turistico-culturali, anche in collaborazione con enti e associazioni impegnate nella promozione turistica e territoriale, e nella tutela dell'ambiente montano e naturale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data **23 settembre 2020** e **15 dicembre 2020**;

VISTA la nota n. RA/439417/DPB in data 9.12.2020, del **Dipartimento Risorse – Servizio Bilancio**, con la quale, esaminata la documentazione trasmessa, ritenendo che sussistono i presupposti di congruità dei mezzi finanziari richiesti dalla normativa regionale vigente per il riconoscimento della personalità giuridica ed anche in relazione agli scopi a cui l'attività dell'Associazione è preordinata, si esprime parere finanziario favorevole all'istanza di riconoscimento in parola;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 15.12.2020, già anzi richiamata, nel corso della quale, nel prendere atto dell'acquisizione formale del parere del Dipartimento Risorse-Servizio Bilancio, si è rilevato che i **Dipartimenti Lavoro-Sociale, Sviluppo Economico – Turismo, Territorio-Ambiente**, - nei confronti dei quali l'Ufficio ha condiviso, per competenza nelle finalità dell'Associazione istante, l'intera documentazione, convocando altresì, i medesimi in Conferenza - non hanno partecipato alle riunioni, né hanno fatto pervenire il proprio parere di competenza, e si è quindi formalizzata da parte dei citati Dipartimenti, l'espressione di determinazione positiva circa l'istanza, secondo l'istituto del silenzio-assenso, come previsto dall'art. 4, quinto comma, della L.R. n.13/2005 e come comunicato ai medesimi Dipartimenti nella nota di convocazione n. 439387/20 del 9.12.2020;

DATO ATTO, inoltre, che la Conferenza, nel citato verbale della riunione del 15 dicembre 2020, acquisiti, nel complesso, i pareri richiesti ai Dipartimenti regionali competenti ha ritenuto concluso l'iter istruttorio necessario alla definizione del procedimento *de quo*;

VERIFICATA la conformità dello Statuto della Associazione alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della Associazione in parola e per l'iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento "Presidenza" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", hanno rispettivamente espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla **ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI CHIETI "MAJELLA"**, con sede legale in **CHIETI, Piazza Templi Romani n. 3, C.F. 80003750694**;

- di iscrivere la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila, lì 4 Gennaio 2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Marco Marsilio

Segue Allegato

ALLEGATO A) AD ATTO N° " RACCOLTA 37508
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione "Majella"
Chieti



STATUTO

Approvazione Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Majella: 27 ottobre 2018
Ratifica dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo il 24 novembre 2018
Approvazione Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Majella: 13 aprile 2019
Approvazione Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione Majella: 12 aprile 2019

Eugenio Di Pietro


[Signature]



Titolo 1	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	2
Titolo 2	SCOPI - FUNZIONI	2
Titolo 3	SOCI	2
Titolo 4	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	5
	Capo 1 L'Assemblea dei Soci	5
	Capo 2 Il Consiglio Direttivo	6
	Capo 3 Il Presidente ed il Vicepresidente	7
	Capo 4 Il Segretario	7
	Il Tesoriere	7
	Capo 5 Il Collegio dei Revisori dei Conti	8
	Capo 6 I Delegati	8
	Capo 7 Durata delle Cariche Sociali	8
	Eleggibilità	
	Capo 8 Elezioni alle Cariche Sociali	8
	Compiti del Comitato Elettorale	
Titolo 5	PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI	9
Titolo 6	SOTTOSEZIONI	9
Titolo 7		
	Capo 1 Gruppi	10
	Capo 2 Scuole	10
	Capo 3 Commissioni	11
Titolo 8	CONTROVERSIE	11
Titolo 9	DISPOSIZIONI FINALI	11

Eugenio Di Nanno

[Handwritten signature]



Titolo 1 **Denominazione - Sede - Durata**

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata - Club Alpino Italiano — Sezione di Chieti "Majella" - (abbreviato C.A.I. Chieti), con sede in Chieti, che trae origine dalla Sezione degli Abruzzi nata nel 1872 e rifondata come Sezione "Majella" nel 1888. Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2

La Sezione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti uniformando il proprio statuto allo Statuto ed al regolamento Generale del C.A.I.
Lo stendardo dell'associazione è azzurro e reca in centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro "Club Alpino Italiano" ed in basso la scritta in oro Sezione "Majella" di Chieti.
Lo stendardo dell'associazione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del consiglio direttivo o del presidente.

Titolo 2 **- Scopi e funzioni**

Art. 3


L'Associazione ha per scopo di:

- promuovere e perseguire finalità di solidarietà e promozione sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme e della speleologia, nonché tutte le attività didattiche relative;
- incoraggiare studi e ricerche sia nel campo sia scientifico che sportivo mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale;
- collaborare all'organizzazione del soccorso alpino;
- mantenere in efficienza sentieri ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale;
- promuovere attività sportive non competitive nell'ambito dell'escursionismo, della arrampicata sportiva, della mountain-bike, dello sci in tutte le sue specialità, della speleologia e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo inteso nel senso più ampio dei termini;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo, di sci di fondo escursionistico, di arrampicata sportiva e di speleologia; promuovere gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni;
- curare la biblioteca e l'archivio della Sezione;
- pubblicizzare attività della Sezione anche attraverso la pubblicazione di un notiziario sezionale;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità e promozione sociale;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Titolo 3 **Soci**



Art. 5

I Soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito nell'art. 6 dello statuto e negli artt. 8, 9, 10 e 11 del regolamento generale del C.A.I.

Art. 6

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda, su apposito modulo (anche online), al Consiglio Direttivo; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà genitoriale: nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie dei Soci. I cittadini di Stati stranieri possono chiedere di diventare Soci.

Art. 7

L'ammissione dei Soci spetta, ad insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa motivata verrà comunicata all'interessato; le somme versate saranno restituite al medesimo.

L'ammissione ha luogo per tutto l'anno, con decorrenza dalla presentazione della domanda di ammissione. Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto e il regolamento generale del C.A.I., dello Statuto sezionale, nonché ogni delibera dei relativi organi; si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'associazione; si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano ed a prestare la sua attività al fine di portare l'associazione al maggior grado di efficienza.

Art. 8

I Soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera);
- b) la quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita anno per anno per le rispettive categorie di soci dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I Soci che abbiano una anzianità di iscrizione presso l'Associazione di almeno 25 anni e che abbiano compiuto il 75° anno di età, su motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere in tutto o in parte esonerati dal pagamento della quota sociale, pur mantenendo tutti i diritti inerenti alla loro qualità. Analoga norma vale per i Soci che abbiano una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 50 anni. Le quote spettanti alla sede centrale del C.A.I. saranno nei due casi predetti a carico della Sezione. Il socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 9

I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti dall'art. 9 dello statuto del C.A.I. e nell'articolo 14 del regolamento generale del C.A.I.: in particolare, il Socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione medesima.

Il Socio riceve dall'Associazione la tessera secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento generale del C.A.I.


Ogni anno ai Soci che raggiungono anzianità ininterrotta di iscrizione all'Associazione di 12 anni ed a quelli che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 25, 50, 60 e 75 anni verranno consegnati speciali distintivi ricordo.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del C.A.I., se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.



I Soci non hanno nessun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10

La qualità di Socio si perde per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto nell'art. 10 dello statuto del C.A.I. e nell'art. 15 del regolamento generale del C.A.I.

Art. 11

Il Socio che entro il 31 marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di Socio dell'Associazione. Il Socio che alla fine del primo semestre risultasse ancora moroso potrà, previo avvertimento scritto, essere cancellato dall'elenco dei Soci con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno. Contro i provvedimenti per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti di cui all'art. 11 ed al presente articolo, il Socio può presentare, entro trenta giorni, ricorso a norma, del Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Art. 13

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Per i Soci aggregati si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 11 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, terrà aggiornato un albo d'Onore, nel quale verranno iscritti i Soci che il Consiglio Direttivo proporrà all'assemblea ordinaria, ritenuti meritevoli per particolari benemerite alpinistiche o altre, pure significative, quale riconoscimento morale della Sezione. Nello stesso Albo, separatamente, verranno iscritti i nomi dei Soci che hanno conseguito il 50° anno di iscrizione alla Sezione.

Titolo 4 Organi dell'Associazione

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 16

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere conferite che ai Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno 2 anni compiuti.



CAPO 1
-L'assemblea dei soci-

Art. 17

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti; essa rappresenta tutti i Soci, e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'assemblea dei Soci:

- delibera sul programma dell'Associazione, sulla quota associativa, per la parte eccedente la quota deliberata dall'Assemblea dei Delegati, sulla relazione del Presidente e sui bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sull'acquisto di immobili, sulla alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno 50 soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre o il 31 dicembre per la successiva assemblea ordinaria;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i delegati all'assemblea dei delegati e all'assemblea regionale dei delegati;
- le delibere prese dall'assemblea dei Soci saranno rese note mediante esposizione nell'albo sezionale;
- elegge, per le elezioni delle cariche sociali, un comitato elettorale, composto da cinque membri, Soci aventi l'incarico di predisporre quanto necessario per lo svolgimento delle relative operazioni di voto, che sono disciplinate dal successivo articolo 38 del presente statuto. I soci membri chiamati a comporre il comitato elettorale non devono provenire dalle cariche sociali in atto e non possono candidarsi per il rinnovo delle cariche stesse;
- fissa il luogo e la data delle elezioni.

Art. 18

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per la determinazione della quota associativa annuale e per l'approvazione del bilancio preventivo.

Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno 50 Soci aventi diritto al voto o il collegio dei revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere il collegio dei revisori dei conti. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. Inoltre l'avviso stesso sarà spedito a tutti i Soci aventi diritto a mezzo del servizio postale o telematico.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria della Sezione, a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa assemblea.


Art. 19

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea, esclusi i Soci aggregati; i minori di anni 18 non hanno diritto al voto. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno 24 ore di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il diritto di intervento e di voto verrà verificato dalla Commissione Verifica Poteri composta da tre soci preventivamente nominati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Art. 20

L'assemblea nomina il proprio presidente ed il segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale. Ove occorra, si nominano gli scrutatori per verificare la regolarità dell'eventuale votazione.



Art. 21

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle decisioni dei presenti aventi diritto al voto.
Ogni Socio può rappresentare per delega scritta un altro Socio.

Art. 22

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie dovranno essere deliberate da un'Assemblea valida in prima convocazione con l'intervento di almeno 1/5 (un quinto) degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, ma in entrambi i casi con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Art. 23

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di rifugi l'alienazione a soggetti estranei al CAI di rifugi o di altre opere alpine o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche allo Statuto sezionale al regolamento non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del comitato centrale del Club Alpino Italiano, come previsto nello statuto del C.A.I e del Regolamento Rifugi.

Art. 24

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono devolute al patrimonio del Gruppo Regionale Abruzzo del CAI o, ove ciò non fosse possibile, ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

CAPO 2**- Il Consiglio Direttivo -****Art. 25**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione.


Esso è composto dal Presidente e da otto Consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. I due ultimi (Tesoriere e Segretario) potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo, purché Soci del Sodalizio. In tal caso non avranno diritto al voto nelle sedute consiliari.

Art. 26

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo la competenza dell'assemblea e le limitazioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio Direttivo:

- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, e delibera sulla relazione del Presidente;
- amministra il patrimonio sezionale;
- convoca le assemblee dei Soci;
- propone all'assemblea dei Soci il programma annuale di attività dell'Associazione, nonché la determinazione della quota associativa annuale;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- delibera sulle domande di associazione dei nuovi Soci;



- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al consiglio direttivo sull'attività svolta;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni, dei gruppi e delle scuole;
- approva preventivamente i programmi di attività dei Gruppi, Scuole e Commissioni della Sezione;
- ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive dell'assemblea dei Soci.

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo i Soci ed anche non Soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di almeno tre consiglieri. Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicarsi non meno di cinque giorni della seduta con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal vice-Presidente, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal segretario firmato da questi e dal Presidente. Di esso verrà data lettura, per l'approvazione, al Consiglio direttivo nella seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi, per eccezionale motivo, anche al di fuori della Sede Sociale.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Ai consiglieri deceduti e a quelli decaduti a norma del comma precedente ed a quelli dimissionari subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'assemblea dei soci per procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le norme del presente statuto.

In caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, la convocazione dell'assemblea dei Soci dovrà essere fatta, nel termine di trenta giorni, a cura del collegio dei revisori dei conti.

CAPO 3

Il Presidente ed il Vice Presidente

Art. 29

Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Sezione;
- ha poteri di rappresentanza che può delegare;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- convoca l'assemblea dei Soci con delibera del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ha rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva. In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di iscrizione all'associazione.

CAPO 4 Il segretario




Art. 30

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario medesimo; cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Il tesoriere**Art. 31**

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e ne tiene la contabilità. Congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente firma gli assegni o i mandati di pagamento e quant'altro inerente ai prelievi sui fondi liquidi disponibili. In caso di assenza del tesoriere gli assegni e i mandati possono essere firmati dal Presidente e dal Vice Presidente.

CAPO 5**Collegio dei revisori dei conti****Art. 32**

Il collegio dei revisori dei conti si compone di un presidente, due membri effettivi ed uno supplente. Il revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato, fino al suo rientro o alla sua sostituzione.

Art. 33

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione nelle sue componenti, esaminando bilanci ed eventuali variazioni, redigendo apposite relazioni e riferendo al Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. I revisori effettuano controlli collegiali ed individuali anche non preventivamente programmati sugli atti contabili e amministrativi formalizzandole con appositi verbali inviati al Presidente. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

CAPO 6**I Delegati****Art. 34**

I delegati all'assemblea dei delegati del C.A.I. e all'assemblea del Gruppo Regionale Abruzzo rappresentano, con il Presidente, l'Associazione alle relative assemblee. Concordano con il consiglio direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere alle predette assemblee.

CAPO 7**Durata delle cariche sociali****Art. 35**

La durata in carica del Presidente, del vice presidente, dei consiglieri e dei revisori dei conti è di tre anni. La durata in carica dei delegati è di un anno.

Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali sono elettive e a titolo gratuito come previsto nell'art. 35 comma 1 dello statuto e nell'art. 70 comma 3 del regolamento generale del C.A.I.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione, come previsto dallo statuto del C.A.I.. Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali sono elettive e a titolo gratuito come previsto nell'art. 35 comma 1 dello statuto e nell'art. 70 comma 3 del regolamento generale del C.A.I.



Art. 36**Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo, quanti al momento delle elezioni a componente di un organo della sezione non hanno superato il settantacinquesimo anno di età, siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale, siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Ogni Socio che abbia tali requisiti può chiedere di essere incluso nella lista dei candidati, con apposita istanza rivolta alla Sezione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per le votazioni. Le istanze, che saranno opportunamente registrate e protocollate dalla segreteria della Sezione, verranno successivamente prese in consegna dal Comitato Elettorale che opererà secondo quanto stabilito dall'art. 38.

CAPO 8**Procedure per le elezioni alle cariche sociali — Compiti del Comitato Elettorale****Art. 37**

Il Comitato Elettorale, eletto in Assemblea, elegge nel proprio seno un presidente.

Tale organo si insedierà presso la Sede della Sezione sino al termine delle operazioni delle elezioni; provvederà ad accertare le condizioni di eleggibilità possedute dai candidati, nonché a compilare un'unica lista degli eleggibili, in ordine alfabetico e numerato, con accanto a ciascun nominativo riportato l'anno di iscrizione al sodalizio.

L'elenco così compilato, sarà posto bene in evidenza nei locali della sezione e nella cabina elettorale prima che si dia inizio alle votazioni.

Al socio votante, le cui generalità saranno controllate dal comitato elettorale, verrà consegnata, prima di entrare nella cabina elettorale, una scheda riportante a stampa i nominativi dei candidati nello stesso ordine dell'elenco di cui sopra. Su tale scheda l'elettore contrassegnerà la propria preferenza sull'apposito riquadro posto accanto a ciascun nominativo.

L'elettore non potrà esprimere più di 9 (nove) preferenze per il Consiglio Direttivo e non più di 4 (quattro) per i Collegio dei Revisori dei conti, pena la nullità della scheda.

Dichiarate chiuse le votazioni, si procederà immediatamente, da parte dello stesso Comitato Elettorale, alle operazioni di spoglio delle schede, che dureranno ininterrottamente fino all'esaurimento. Risulteranno eletti Consiglieri e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio. Il risultato degli scrutini, previo verbale firmato da tutti i componenti del Comitato Elettorale, verrà affisso all'Albo Sociale, e il Presidente dello stesso comitato elettorale provvederà a dare comunicazione scritta della nomina ai neo eletti, con l'indicazione della data di convocazione per il primo insediamento del Nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli scrutini verranno effettuati in seduta pubblica. Il comitato elettorale, per ogni seduta, dovrà redigere apposito verbale, che sarà firmato dal Presidente e dagli altri 4 (quattro) componenti (un segretario e tre scrutatori).

Titolo 5**- Patrimonio — Esercizi sociali — Bilanci****Art. 38**


Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statuari.

Art. 39

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;




- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al CAI centrale;
 - da ogni altro eventuale provento a carattere periodico.
- Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 40

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione.

Art. 41

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

**Titolo 6
Sottosezioni****Art. 42**

L'Associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 Soci maggiorenni. La costituzione delle sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i regolamenti: la costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Gruppo Regionale Abruzzo

Art. 43

Le sottosezioni avranno un proprio regolamento redatto con l'osservanza delle norme e dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto; esso diventa esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 44

Le sottosezioni sono dirette ed amministrate da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci della sottosezione, presieduto dal reggente anch'esso eletto dall'assemblea.

Entro venti giorni dall'elezione i nomi del reggente e dei componenti del Consiglio Direttivo della sottosezione dovranno essere comunicati per ratifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il reggente partecipa alle sedute del consiglio direttivo dell'associazione con voto consultivo.

Art. 45

L'Assemblea dei Soci della sottosezione deve essere convocata una volta l'anno con preavviso al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che può delegare ad intervenire propri rappresentanti

Art. 46

I rapporti economici tra l'Associazione e le sottosezioni, per quanto attiene alle quote sociali, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in relazione a quanto previsto nello statuto e nel regolamento generale del C.A.I.


Art. 47

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza. Non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale; non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

I Soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.

Art. 48

L'Assemblea dei Soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il Consiglio Direttivo della Sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della Sezione, dal Regolamento Generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia



accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

Art. 49

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento della Sottosezione se i soci di quest'ultima, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di 25.

Titolo 7

Gruppi — Scuole — Commissioni

CAPO 1

Gruppi

Art. 50

La Sezione, con delibera del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di Soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione o comunque attività compatibili con i fini dell'Associazione stessa.

I gruppi devono darsi un proprio regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione,

I gruppi non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della Sezione.

Gli organi direttivi dei gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione i loro programmi ed i loro bilanci preventivi e consuntivi.

Alle sedute del Consiglio Direttivo dell'Associazione partecipano i rappresentanti dei gruppi con voto consultivo.

I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile giudizio.

CAPO 2

- Scuole -

Art. 51

In seno alla Sezione si possono costituire Scuole per diverse discipline, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la pratica di attività istituzionali perfezionando, sia sul piano tecnico che culturale, la preparazione dei Soci.

Esse sono rette dalle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dal Regolamento per gli OTC e territoriali, da tutte le altre norme e delibere comuni agli OTCO.

Le Scuole, rette dal proprio regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza e dal corrispettivo OTCO, svolgono attività a carattere continuativo.

Esse hanno autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, nell'ambito delle norme amministrative della Sezione.

Le Scuole non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della Sezione; di tutta l'attività proposta ed approvata dal competente OTCO deve essere data contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo della propria Sezione.

Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola utilizza le quote di iscrizione ai corsi, che debbono essere commisurate alla copertura di tutte le esigenze operative e gestionali della Scuola stessa.

CAPO 3

- Commissioni -

Deve

[Signature]



Art. 52

Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento di particolari attività, costituisce speciali commissioni, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche e le capacità nel campo in cui debbono operare. Le commissioni sono organi tecnici, di supporto al Consiglio Direttivo; hanno funzione consultiva, deliberativa soltanto nello svolgimento dei programmi di attività stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo. Sono rette da un regolamento interno che recepisce finalità e modalità di funzionamento degli Organismi Regionali e Centrali ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della Sezione, Per il loro funzionamento provvede direttamente il Consiglio Direttivo attraverso specifici capitoli di spesa del bilancio della Sezione.

**Titolo 8
- Controversie -****Art. 53**

Le controversie che dovessero insorgere fra Soci o fra Soci ed organi dell'Associazione o fra soci ed organi direttivi dei gruppi o fra sottosezione e l'Associazione non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e l'impugnazione di atti e di provvedimenti, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esplicitare il tentativo di Conciliazione sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci, e fra soci ed organi direttivi dei gruppi;
- il Gruppo Regionale Abruzzo per le controversie tra soci ed organi dell'associazione, e fra sottosezioni e l'associazione.

Art. 54

Avverso le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengano in violazione della presente statuto o dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso a norma del regolamento per la risoluzione delle controversie e l'impugnazione di atti e di provvedimenti del C.A.I.

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

**Titolo 9
- Disposizioni finali -****Art. 55**

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture territoriali alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto.

E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.


Art. 56

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché le norme del codice civile e la legge regionale vigente sulle persone giuridiche private.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica al presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo dei CAI.

La presente deliberazione, munita degli estremi di esecutività, verrà inviata a tutti i Soci e trasmessa all'associazione interessata.



Il seguente testo è stato approvato, con le modifiche richieste dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del 24 novembre 2018, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di Chieti "Majella" del Club Alpino Italiano nella seduta del 13 aprile 2019.

Il seguente testo è stato approvato con atto notarile, per la richiesta del riconoscimento della personalità Giuridica della Sezione, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione di Chieti "Majella" del Club Alpino Italiano nella seduta del 13 aprile 2019.

Eugenio Di Mauro

[Signature]





*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 2

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Serramonacesca (PE) – Elenco n. 4 rettificato il 10.11.2020.

Pescara, 20 Gennaio 2021

Giunta Regionale
d' Abruzzo



Il Presidente della Regione

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Serramonacesca (PE) – Elenco n. 4 rettificato il 10.11.2020.

VISTI:

- la legge 1766/1927, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/77;
- la L.R. n. 25/88;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 168/2017;

Giunta Regionale e C. Abruzzo

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/168 del 16/11/2020 il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Serramonacesca (PE);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 4 rettificato il 10/11/2020 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Serramonacesca (PE), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 rettificato il 10/11/2020 sopra richiamato;

VISTA:

- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2009 che al punto 2 delibera di dare atto che ai provvedimenti relativi alla legittimazione provvede il Presidente di Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determina del Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca;

VISTA la legge 168/17 ed in particolare l'art. 3 comma 6 (vincolo paesaggistico);

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 4 rettificato il 10/11/2020;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- 1) sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Serramonacesca (PE) a favore di n. 2 ditte, indicata nell'allegato "A" elenco n. 4 rettificato il 10/11/2020, formato da n. 1 facciata allegato alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/168 del 16/11/2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2) è fatto obbligo al Comune di Serramonacesca (PE) riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 4 rettificato il 10/11/2020, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
- 3) il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
- 4) è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
- 5) la validità ed efficacia del presente Decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione;
- 6) al Comune è fatto obbligo, di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
- 7) di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti;
- 8) di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692. Per le particelle edificate (ente urbano), invece deve essere preventivamente stipulato anche il relativo atto di alienazione.

Il presente Decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi, Ufficio Usi Civili e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso Decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale
n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Emanuele IMPPRUDENTE
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
dott. Marco MARSILIO
Firmato digitalmente

Iter n.12099/20 del 13/11/2020



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD021/168 **DEL** 16.11.2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

OGGETTO

L.R. n. 68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di SERRAMONACESCA (PE) – Elenco n. 4 rettificato il 10.11.2020.

Giunta Regionale d'Abruzzo

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge 1766/1927;
- il Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 332/28;
- la legge 168/2017;
- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;
- la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art.104;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Serramonacesca (PE) con Ordinanza Dirigenziale n. 685/Usi Civici del 25.07.2000;

ACQUISITE agli atti di questo Ufficio Usi Civici e Tratturi, Servizio Foreste e Parchi, Dipartimento Agricoltura, le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione avanzate dagli aventi diritto;

CONSIDERATO che i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione dalle ditte inserite nell'allegato "A" Elenco n. 4 datato 18.03.2020 del Comune di SERRAMONACESCA (PE) ricadono nel P.R.G. in zona Agricola e sono utilizzati a coltura agraria come da autodichiarazione dei possessori;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 4 datato 18.03.2020 dal quale si evincono le ditte nonché i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione, il canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

PRESO ATTO:

- della PEC inviata dalla ditta Gatto Fabrizio il 07.05.2020 corredata della documentazione comprovante l'avvenuto frazionamento della particella n.962, foglio di mappa n. 3, con individuazione della nuova particella n. 995, foglio di mappa n.3 da inserire nell'allegato "A" Elenco n.4 del 18.03.2020;

"E:\Comune di Serramonacesca\DETERMINA Serramonacesca ELENCO n.4 Rettificato.doc"

- della mail inviata dalla ditta Vespucci Gina il 08.05.2020 corredata della documentazione comprovante l'avvenuto frazionamento della particella n.505, foglio di mappa n. 11, con individuazione della nuova particella n. 507, foglio di mappa n.11 da inserire nell'allegato "A" Elenco n.4 del 18.03.2020;
- che il Comune di Serramonacesca (PE) con nota datata 05/11/2020, prot. n. 2552, acquisita agli atti in data 09/11/2020, prot. n. RA 0334303/20, restituisce gli atti istruttori debitamente timbrati, con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che siano pervenute opposizioni;

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla rettifica dell'allegato "A" Elenco n. 4 datato 18.03.2020 mediante:

- la sostituzione della particella 962 del foglio di mappa n.3 con la particella n.995 del foglio di mappa n.3;
- la sostituzione della particella n.505 del foglio di mappa n.11 con la particella n.507 del foglio di mappa n.11;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore delle ditte riportate nell'allegato "A" Elenco n. 4 rettificato in data 10.11.2020, in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione di questo Dipartimento Agricoltura;

DETERMINA

- 1) di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Serramonacesca (PE) nel catasto terreni come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 4 rettificato in data 10.11.2020 formato da n.1 facciata "che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione", a favore di n. 2 ditte, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. N. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;
- 2) di fare obbligo al Comune di Serramonacesca (PE) di riscuotere i canoni di concessione da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno, effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 4 rettificato in data 10.11.2020 allegato alla presente Determinazione, nonché riscuotere le 10 annualità pregresse;
- 3) le spese relative alle volture catastali e alle trascrizioni sono a totale carico delle ditte riportate nel più volte citato Allegato "A" Elenco n. 4 rettificato in data 10.11.2020;
- 4) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33 la pubblicazione "E:\Comune di Serramonacesca\DETERMINA Serramonacesca ELENCO n.4 Rettificato.doc"

integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione – Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;

- 5) di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art.104 della L.R. n.6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.2199 del 15.10.99.

L'Estensore
Dott. Agr. Onello Rupi
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

ALLEGATO "A"

0277049_P_e[una]Reg_a[un]19

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Ufficio Usi Civici e Tratturi

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 4
RETTIFICATO

N. d'ordine	DITTA, NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	Gallo Fabrizio C.da Tesoro, 8 Montesilvano (PE)		SERRAMONACESCA	3	252	0,01,40	0,36	3,95	4,34	13,16
			TOTALE	3	995	0,52,40	14,78	147,77	162,54	492,56
						0,53,80	15,17	151,72	166,89	505,72
2	Vespucci Gina Via Adda, 20 Pescara (PE)		SERRAMONACESCA	11	507	0,23,30	6,57	65,71	72,28	219,02
			TOTALE			0,23,30	6,57	65,71	72,28	219,02

Pescara, 18/03/2020
Rettificato Pescara/10/11/2020IL TECNICO INCARICATO
(Dott. Agr. Onelio Rupi)
Firmato elettronicamenteIL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Agr. Patrizio Buccioni)
Firmato elettronicamenteIl Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 3

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) – Elenco n. 8 datato il 27.03.2019.

Pescara, 20 Gennaio 2021

Giunta Regionale
dell'Abruzzo



Il Presidente della Regione

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) – Elenco n. 8 datato il 27.03.2019.

VISTI:

- la legge 1766/1927, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/77;
- la L.R. n. 25/88;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 168/2017;

Giunta Regionale d'Abruzzo

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/208 del 20/03/2020 il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Bolognano (PE);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 8 datato 27/03/2019 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Bolognano (PE), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 8 datato 27/03/2019 sopra richiamato;

VISTA:

- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2009 che al punto 2 delibera di dare atto che ai provvedimenti relativi alla legittimazione provvede il Presidente di Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determina del Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio

della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca;

VISTA la legge 168/17 ed in particolare l'art. 3 comma 6 (vincolo paesaggistico);

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 8 datato 27/03/2019;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- 1) sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Bolognano (PE) a favore di n. 1 ditta, indicata nell'allegato "A" elenco n. 8 datato il 27/03/2019, formato da n. 1 facciata allegata alla Determinazione Dirigenziale n. DPD028/208 del 20/03/2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2) è fatto obbligo al Comune di Bolognano (PE) riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 8 datato 27/03/2019, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
- 3) il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
- 4) è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
- 5) la validità ed efficacia del presente Decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione;
- 6) al Comune è fatto obbligo, di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
- 7) di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti;
- 8) di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692. Per le particelle edificate (ente urbano), invece deve essere preventivamente stipulato anche il relativo atto di alienazione.

Il presente Decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi, Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso Decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale
n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Emanuele IMPPRUDENTE
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
dott. Marco MARSILIO
Firmato digitalmente

Iter n. 2726/20 del 17/03/2020



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD028/208 **DEL** 20.03.2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

OGGETTO

L.R. n. 68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) - Elenco n. 8 datato 27.03.2019.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge 1766/1927;
- il Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 332/28;
- la legge 168/2017;
- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;
- la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art.104;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Bolognano (PE) con Determinazione Dirigenziale n. DH7/761 Usi Civici del 02.10.2006;

ACQUISITE agli atti di questo Ufficio Usi Civici e Tratturi, Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Agricoltura la richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione avanzata dagli aventi diritto;

CONSIDERATO che i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione dalla ditta inserita nell'allegato "A" Elenco n. 8 datato 27.03.2019 del Comune di Bolognano (PE) ricadono nel P.R.G. in zona Agricola e sono utilizzati a coltura agraria come da autodichiarazione del possessore;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 8 datato 27.03.2019 dal quale si evince la ditta nonché i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione, il canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

"C:\Users\onello.rupi\Documents\DESKTOP\Bolognano\DETERMINA BOLOGNANO ELENCO n. 8.doc"

PRESO ATTO che il Comune di Bolognano (PE) restituisce gli atti istruttori acquisiti in data 09.03.2020 prot. RA0069743/20, debitamente timbrati, con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che siano pervenute opposizioni;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore della ditta riportata nell'allegato "A" Elenco n. 8 datato 27.03.2019, in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

DATO ATTO:

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio Usi Civici e Tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26.02.2018 e n. DPD028/319 del 27/05/2019, il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione di questo Servizio;

DETERMINA

- 1) di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Bolognano (PE) nel catasto terreni come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 8 datato 27.03.2019 formato da n.1 facciata "che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione", a favore di n. 1 ditta, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. N. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;
- 2) di fare obbligo al Comune di Bolognano (PE) di riscuotere il canone di concessione da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno, effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 8 datato 27.03.2019 allegato alla presente Determinazione, nonché riscuotere le 10 annualità pregresse;
- 3) le spese relative alle vulture catastali e alle trascrizioni sono a totale carico della ditta riportata nel più volte citato Allegato "A" Elenco n. 8 datato 27.03.2019;

- 4) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33 la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione - Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 5) di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art.104 della L.R. n.6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.2199 del 15.10.99.

L'Estensore
Dott. Agr. Onello Rupi
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Vacat
La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

REGIONE ABRUZZO

02710491003 - 02710491003

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

Ufficio Usi Civici e Tratturi

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N.3

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella Superficie					
1	DI MATTEO TEODORO CARLO Via S. Liberata, 8 BOLOGNANO (PE)		BOLOGNANO	4	206	0,17,10 0,17,10	4,98 4,98	49,76 49,76	54,74 54,74	165,87 165,87
PESCARA - 27/03/2019				TOTALE						

IL TECNICO INCARICATO
(Dott. Agr. Onelio Rupi)

Onelio Rupi

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Agr. Patrizio Buevici)

Patrizio Buevici

La presente copia, emessa di n. 1 (uno) foglio
in copia conforme all'originale emessa da questo
Ufficio.

Pescara, il 12.01.2021

Patrizio Buevici





*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 4

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Cupello (CH) – Elenco n. 10 datato 10.11.2015.

Giunta Regionale
dell'Abruzzo

Pescara, 20 Gennaio 2021



Il Presidente della Regione

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Cupello (CH) - Elenco n. 10 datato 10.11.2015.

VISTI:

- la legge 1766/1927, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/77;
- la L.R. n. 25/88;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 168/2017;

Giunta Regionale d'Abruzzo

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/237 del 09/12/2020 il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Cupello (CH);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 10 datato 10/11/2015 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Cupello (CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 10 datato 10/11/2015 sopra richiamato;

VISTA:

- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2009 che al punto 2 delibera di dare atto che ai provvedimenti relativi alla legittimazione provvede il Presidente di Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determina del Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca;

VISTA la legge 168/17 ed in particolare l'art. 3 comma 6 (vincolo paesaggistico);

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 10 datato 10/11/2015;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- 1) sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Cupello (CH) a favore di n. 1 ditta, indicata nell'allegato "A" elenco n. 10 datato 10/11/2015, formato da n. 1 facciata allegata alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/237 del 09/12/2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2) è fatto obbligo al Comune di Cupello (CH) riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 10 datato 10/11/2015, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
- 3) il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alla ditta che ne avrà fatta richiesta e che ne abbia diritto;
- 4) è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
- 5) la validità ed efficacia del presente Decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione;
- 6) al Comune è fatto obbligo, di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
- 7) di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti;
- 8) di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692. Per le particelle edificate (ente urbano), invece deve essere preventivamente stipulato anche il relativo atto di alienazione.

Il presente Decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente

atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi, Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso Decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale
n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Emanuele IMPPRUDENTE
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
dott. Marco MARSILIO
Firmato digitalmente

Iter n.13249/20 del 02/12 /2020



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD021/237 DEL 09/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

OGGETTO

L.R. n. 68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di CUPELLO (CH) – Elenco n. 10 datato 10.11.2015.

IL DIRIGENTE

- Visti:
- la legge 1766/1927;
 - il Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 332/28;
 - la legge 168/2017;
 - la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;
 - la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art.104;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Cupello (CH) con Ordinanza Dirigenziale n.526/ Usi Civici del 30.06.2000;

ACQUISITE agli atti di questo Ufficio Usi Civici e Tratturi, Servizio Foreste e Parchi, Dipartimento Agricoltura, la richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione avanzata dall' avente diritto;

CONSIDERATO che i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione dalla ditta inserita nell'allegato "A" Elenco n. 10 datato 10.11.2015 del Comune di Cupello (CH) ricadono nel P.R.G. in zona Agricola e sono utilizzati a coltura agraria come da autodichiarazione del possessore;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 10 datato 10.11.2015 dal quale si evince la ditta nonché i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione, il canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

PRESO ATTO che il Comune di Cupello (CH) restituisce gli atti istruttori acquisiti agli atti in data 07.05.2019, prot. n. RA 0135280/19 debitamente timbrati, con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che siano pervenute opposizioni;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore della ditta riportata nell'allegato "A" Elenco n. 10 datato 10.11.2015, in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione di questo Dipartimento Agricoltura;

DETERMINA

- 1) di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Cupello (CH) nel catasto terreni come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 10 datato 10.11.2015 formato da n.1 facciata "che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione", a favore di n. 1 ditta, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. N. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;
- 2) di fare obbligo al Comune di Cupello (CH) di riscuotere i canoni di concessione da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno, effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 10 datato 10.11.2015 allegato alla presente Determinazione, nonché riscuotere le 10 annualità pregresse;
- 3) le spese relative alle volture catastali e alle trascrizioni sono a totale carico della ditta riportata nel più volte citato Allegato "A" Elenco n. 10 datato 10.11.2015;
- 4) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33 la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione - Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 5) di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art.104 della L.R. n.6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.2199 del 15.10.99.

Giunta Regionale d'Abruzzo

L'Estensore
Dott. Agr. Onello Rupì
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
 SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

Ufficio Usi Civici
 ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 10

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone scrima da pagare
				Foglio	Particella					
1	LUCARELLI GIUSEPPE VIA DANTE, 125 - CUPELLO (CH)		CUPELLO	9	318	433,20	13,00	129,96	142,96	433,20
			TOTALE		319	212,70	6,37	63,72	70,09	212,70
	PESCARA LU 10/11/2015					645,60	19,37	193,68	213,05	645,60

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(vacante)

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Fusco)

Giunta Regionale d'Abruzzo

La presente è all'origine di n. 10 del 12/2/2020

Roberto Bucci



4
 Ufficio Pesca, Pescara, li



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 5

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Elice (PE) – Elenco n. 35 rettificato il 19.11.2020.

Pescara, 20 Gennaio 2021

Giunta Regionale d'Abruzzo



Il Presidente della Regione

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Elice (PE) – Elenco n. 35 rettificato il 19.11.2020.

VISTI:

- la legge 1766/1927, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/77;
- la L.R. n. 25/88;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 168/2017;

Giunta Regionale d' Abruzzo

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/229 del 02/12/2020 il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Elice (PE);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 35 rettificato il 19/11/2020 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Elice (PE), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 35 rettificato il 19/11/2020 sopra richiamato;

VISTA:

- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2009 che al punto 2 delibera di dare atto che ai provvedimenti relativi alla legittimazione provvede il Presidente di Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determina del Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca;

VISTA la legge 168/17 ed in particolare l'art. 3 comma 6 (vincolo paesaggistico);

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 35 rettificato il 19/11/2020;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

- 1) sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Elice (PE) a favore di n. 8 ditte, indicata nell'allegato "A" elenco n. 35 rettificato il 19/11/2020, formato da n. 2 facciate allegare alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/229 del 02/12/2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2) è fatto obbligo al Comune di Elice (PE) riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 35 rettificato il 19/11/2020, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
- 3) il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
- 4) è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
- 5) la validità ed efficacia del presente Decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione;
- 6) al Comune è fatto obbligo, di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
- 7) di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti;
- 8) di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692. Per le particelle edificate (ente urbano), invece deve essere preventivamente stipulato anche il relativo atto di alienazione.

Il presente Decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi, Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso Decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Giunta Regionale d'Abruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale
n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Emanuele IMPPRUDENTE
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
dott. Marco MARSILIO
Firmato digitalmente

Iter n.13123 /20 del 01/12/2020



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD021/229 DEL 02.12.2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

OGGETTO L.R. n. 68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di ELICE (PE) – Elenco n. 35 rettificato il 19.11.2020.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge 1766/1927;
- il Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 332/28;
- la legge 168/2017;
- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;
- la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art.104;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Elice (PE) con Ordinanza Dirigenziale n. DH7/573 Usi Civici del 25.06.2001;

ACQUISITE agli atti di questo Ufficio Usi Civici e Tratturi, Servizio Foreste e Parchi, Dipartimento Agricoltura, le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione avanzate dagli aventi diritto;

CONSIDERATO che i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione dalle ditte inserite nell'allegato "A" Elenco n. 35 datato 13.11.2019 del Comune di Elice (PE) ricadono nel P.R.G. in zona Agricola e sono utilizzati a coltura agraria come da autodichiarazione dei possessori;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 35 datato 13.11.2019 dal quale si evincono le ditte nonché i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione, il canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Elice (PE) restituisce gli atti istruttori acquisiti agli atti in data 09.11.2020, prot. n. RA 0334232/20 debitamente timbrati, con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che siano pervenute opposizioni;
- della PEC inviata dalla ditta Zincani Mirco ed acquisita agli atti prot. n. RA 0356680/19 del 19.12.2019 in cui specifica che la particella n. 635 del foglio di mappa n.9 inserita come bosco, nell'Allegato "A" Elenco n.35 del 13.11.2019, in realtà è un noceto;
- che la ditta Ciavattella Sabatino non ha prodotto controdeduzioni inerenti le particelle nn. 25, 352, 367 e 616 del foglio di mappa n.9 che da indagine aerofotogrammetrica sono state rilevate a incolto e bosco naturale;

"E:\Comune di Elice\DETERMINAZIONE ELENCO n.35 Rettificato.doc"

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla rettifica dell'allegato "A" Elenco n. 35 datato 13.11.2019 mediante:

- conferma della particella n. 635 del foglio di mappa n.9 risultata a noceto;
- esclusione delle particelle nn. 25, 352, 367 e 616 del foglio di mappa n.9 in mancanza di controdeduzioni della ditta richiedente;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore delle ditte riportate nell'allegato "A" Elenco n. 35 rettificato in data 19.11.2020, in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione di questo Dipartimento Agricoltura;

DETERMINA

Giunta Regionale d'Abruzzo

- 1) di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di ELICE (PE) nel catasto terreni come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 35 rettificato in data 19.11.2020 formato da n.2 facciate "che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione", a favore di n. 8 ditte, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. N. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;
- 2) di fare obbligo al Comune di Elice (PE) di riscuotere i canoni di concessione da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno, effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 35 rettificato in data 19.11.2020 allegato alla presente Determinazione, nonché riscuotere le 10 annualità pregresse;
- 3) le spese relative alle volture catastali e alle trascrizioni sono a totale carico delle ditte riportate nel più volte citato Allegato "A" Elenco n. 35 rettificato in data 19.11.2020;
- 4) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33 la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione - Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 5) di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art.104 della L.R. n.6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.2199 del 15.10.99.

L'Estensore
Dott. Agr. Onello Rupi
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

"E:\Comune di Elice\DETERMINAZIONE ELENCO n.35 Rettificato.doc"

ALLEGATO "A"

0272047.p. a. livo. Reg. aut. n. 5

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Ufficio Usi Civici e Tratturi

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 35
RETIFICATO

N. d'ordine	DITTA; NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare	
				Foglio	Particella						Superficie
1	ALBANI MAURIZIO Via Tevere, 91 ELICE (PE)		ELICE	12	355	0,22,70	454,00	13,62	136,20	149,82	454,00
				12	737	0,23,30	456,00	13,98	139,80	153,78	485,00
				12	738	0,28,00	580,00	17,40	174,00	191,40	580,00
	TOTALE					1.500,00	45,00	450,00	495,00	1.500,00	
2	INTERMESOLI GIANNA Via Salleri, 5 MONTESILVANO (PE)		ELICE	10	4	0,11,40	228,00	6,84	68,40	75,24	228,00
				10	18	0,20,80	416,00	12,48	124,80	137,28	416,00
				10	19	0,24,70	494,00	14,82	148,20	163,02	494,00
				9	79	0,17,30	346,00	10,38	103,80	114,18	346,00
				9	80	0,35,30	706,00	21,18	211,80	232,88	706,00
				9	65	0,08,90	178,00	5,34	53,40	58,74	178,00
				7	1060	0,51,95	1.039,00	31,17	311,70	342,87	1.039,00
	TOTALE					3.407,00	102,21	1.022,10	1.124,31	3.407,00	
3	ZINCANI MIRCO Via Fonte Del Pero, 8 ELICE (PE)		ELICE	9	633	0,20,26	405,20	12,16	121,56	133,72	405,20
				9	635	0,01,18	23,60	0,71	7,08	7,79	23,60
						0,21,44	428,80	12,86	128,64	141,50	428,80
	TOTALE										
4	D'ALBERTO ALESSANDRO Via Purgatorio, 7 SPOLTORE (PE) D'ALBERTO ANTONELLA Via Kennedy, 18/B MOSCUFO (PE) D'ALBERTO ROMINA Via Colle Di Mezzo, 2 MONTESILVANO (PE)		ELICE	8	440	0,07,45	149,00	4,47	44,70	49,17	149,00
				8	441	0,23,70	474,00	14,22	142,20	156,42	474,00
				8	444	0,04,40	88,00	2,64	26,40	29,04	88,00
				8	528	0,03,10	62,00	1,86	18,60	20,46	62,00
				8	529	0,03,00	60,00	1,80	18,00	19,80	60,00
				8	779	0,02,76	55,20	1,66	16,56	18,22	55,20
					TOTALE					888,20	28,65



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 6 DEL 4.02.2021

OGGETTO: D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i. - DPGR n. 160 del 6.04.2017 e s.m.i.- DPGR n. 26 del 11.04.2019 - DPGR n. 75 del 23.10.2019 - DPGR n. 49 del 06.07.2020 - **Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti urbani RSU –Fara Filiorum Petri (CH). Decreto di rinnovo dell’incarico di Commissario Straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

... omississ....

D E C R E T A

1. di **PRENDERE ATTO** di tutte le attività amministrative e tecnico-amministrative già espletate dal Dott. Piergiuseppe Mammarella nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino (giusta nota prot.n.988/2020), in esecuzione dell’incarico commissariale di cui al DPGR n. 49 del 6.07.2020 nonché del DPGR n.26/2019;
2. di **RINNOVARE** senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti della L.R. 36/2013 e s.m.i. , L.R. 45/2007, art.54, e sulla base della DGR n. 804 del 05.12.2016, l’incarico quale Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino, affidato giusto DPGR n. 49/2020, al **Dott. Piergiuseppe Mammarella** nato a [REDACTED] il [REDACTED] e ivi residente alla via [REDACTED] (già commissario “ad acta” ai sensi del DPGR n.26/2019 per la discarica sita nel Comune di Fara F. Petri (CH) in Loc. “San Donato”), stabilendo la durata dell’incarico commissariale **sino al 31/12/2021**, e in ogni caso non oltre la piena operatività dell’AGIR, con possibilità di ulteriore proroga/rinnovo qualora ne ricorrano le condizioni;
3. di **ATTRIBUIRE** al predetto Commissario Straordinario ogni potere stabilito dalla legge per porre in essere gli atti e i provvedimenti necessari all’esecuzione di detto mandato e, in particolare, consistenti nell’esercizio di tutte le funzioni degli Organi Istituzionali dell’Ente commissariato previste dalla normativa vigente, **nelle more dell’effettiva operatività dell’AGIR di cui alla L.R. 36/2013** e s.m.i., al fine di:
 - una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i. nonché per gli adempimenti di cui alla L.R.n.36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi agli utenti;
 - una efficace e completa esecuzione dell’intervento di bonifica/MISP della discarica ubicata nel Comune di Fara F. Petri in Loc. “San Donato” (CH), teso alla conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e biologiche delle matrici ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti dalle disposizioni comunitarie (cfr. Dir. 2008/98/CE) e nazionali (cfr. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.);
4. di **STABILIRE** che:
 - a) il Commissario Straordinario, ai fini dell’espletamento del proprio incarico, potrà avvalersi ex art. 3, co.4, L.R. 36/2013 e s.m.i. di Uffici e Servizi del Consorzio Comprensoriale del Chietino commissariato e delle strutture regionali competenti;
 - b) la durata dell’incarico commissariale è determinata con **rinnovo senza soluzione di continuità sino al 31/12/2021**, e in ogni caso non oltre la piena operatività dell’AGIR, con possibilità di proroga/rinnovo qualora ne ricorrano le condizioni;
 - c) il Commissario straordinario, in riferimento all’incarico di cui al presente provvedimento, provvederà a rimettere apposita relazione sulle attività svolte, da trasmettere alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo e al competente Servizio;
 - d) il Commissario Straordinario, le cui funzioni si intendono equiparate alle medesime attribuibili al Dirigente della competente struttura consortile per le attività di gestione dei rifiuti, potrà usufruire delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane e strumentali dello stesso e potrà beneficiare di eventuali rimborsi spese riferiti all’espletamento del presente incarico, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali;
5. di **PRECISARE** che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico della Regione Abruzzo, poiché ogni compenso, rimborso spesa e/o ogni indennità spettanti per l’espletamento dell’incarico sono a totale carico del bilancio del Consorzio Comprensoriale del Chietino commissariato;
6. di **DEMANDARE** al Servizio competente l’attuazione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e l’emanazione di ogni ulteriore e necessario provvedimento di propria competenza, connessi e/o conseguenti all’adozione del presente atto;
7. di **DISPORRE** che il presente Decreto sia notificato al Commissario Straordinario, **Dott. Piergiuseppe Mammarella**, e trasmesso al Consorzio Comprensoriale del Chietino e all’Assessore al ramo, ciascuno per il seguito di competenza, nonché inviato al Comune di Fara Filiorum Petri (CH), all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale, alla Provincia di Chieti e alla ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti, per opportuna conoscenza;
8. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE SGRB
ING. SALVATORE CORROPOLO

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DPC
ARCH. PIERPAOLO PESCARA

IL COMPONENTE LA GIUNTA
ARCH. NICOLA CAMPITELLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DOTT. MARCO MARSILIO



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Decreto n 7 del 4.02.2021

OGGETTO: D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i. - DPGR n. 89 del 17.12.2019; DPGR n. 46 del 20.06.2019 - DPGR n.48 del 06.07.2020- **Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - Cupello (CH). Decreto di proroga dell'incarico di Commissario Straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

... omississ....

D E C R E T A


1. di **PRENDERE ATTO** di tutte le attività amministrative e tecnico-amministrative già espletate dall'**Avv. Valerio De Vincentiis** nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., in esecuzione dell'incarico commissariale di cui al DPGR n.48 del 06.07.2020;
2. di **RINNOVARE** senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti della L.R. 36/2013 e s.m.i., L.R. 45/2007, art.54, e sulla base della DGR n. 957 del 23.11.2015, l'incarico di cui al DPGR n.48/2020, scaduto il 31.12.2020, quale Commissario Straordinario del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. affidato all'Avv. Valerio De Vincentiis, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e ivi residente alla via [REDACTED], giusto DPGR n.48/2020, stabilendo la durata dell'incarico commissariale sino al **31/12/2021**, e in ogni caso non oltre la piena operatività dell'AGIR e l'insediamento della nuova governance, con possibilità di ulteriore proroga/rinnovo qualora ne ricorrano le condizioni;
3. di **ATTRIBUIRE** al predetto Commissario Straordinario ogni potere stabilito dalla legge e assegnato dalla DGR 957/2015, utile a porre in essere gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione di detto mandato e, in particolare, consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli Organi Istituzionali dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente al fine di assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i. nonché per gli adempimenti di cui alla L.R.n.36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi agli utenti;
4. di **CONFERMARE** il trattamento giuridico-economico spettante al Commissario per lo svolgimento di tutte le attività compiute in esecuzione del presente incarico, così come previsto dal DPGR n.89/2019, in particolare ai punti 4, 5 e 6, e dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile;
5. di **STABILIRE** che:
 - a) il Commissario Straordinario, ai fini dell'espletamento del proprio incarico, potrà avvalersi ex art. 3, co.4, L.R. 36/2013 e s.m.i. di Uffici e Servizi del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. commissariato e delle strutture regionali competenti;
 - b) la durata dell'incarico commissariale è determinata con proroga senza soluzione di continuità sino al 31/12/2021, e in ogni caso non oltre la piena operatività dell'AGIR, con possibilità di proroga/rinnovo qualora ne ricorrano le condizioni;
 - c) il Commissario straordinario, in riferimento all'incarico di cui al presente provvedimento, provvederà a rimettere apposita relazione sulle attività svolte, da trasmettere alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo e al competente Servizio;
 - b) il Commissario Straordinario, le cui funzioni si intendono equiparate alle medesime attribuibili al Dirigente della competente struttura consortile per le attività di gestione dei rifiuti, potrà usufruire delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane e strumentali dello stesso e potrà beneficiare di eventuali rimborsi spese riferiti all'espletamento del presente incarico, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali;
6. di **PRECISARE** che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico della Regione Abruzzo, poiché ogni compenso, rimborso spesa e/o ogni indennità spettanti per l'espletamento dell'incarico sono a totale carico del bilancio del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. commissariato;
7. di **DEMANDARE** al Servizio competente l'attuazione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e l'emanazione di ogni ulteriore e necessario provvedimento di propria competenza, connessi e/o conseguenti all'adozione del presente atto;
8. di **DISPORRE** che il presente Decreto sia notificato al Commissario Straordinario, **Avv. Valerio de Vincentiis**, e trasmesso al Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. e all'Assessore al ramo, ciascuno per il seguito di competenza, nonché inviato al Comune di Cupello (CH), all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale, alla Provincia di Chieti e alla ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti, per opportuna conoscenza;
9. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE SGRB
ING. SALVATORE CORROPPOLO

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DPC
ARCH. PIERPAOLO PESCARA

IL COMPONENTE LA GIUNTA
ARCH. NICOLA CAMPITELLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DOTT. MARCO MARSILIO



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it